

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(Nn. 519, 643, 769 e 771-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo (519)

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
di concerto col **Ministro del Bilancio**
e col **Ministro del Tesoro**

NELLA SEDUTA DEL 15 APRILE 1964

Istituzione di Enti di sviluppo in agricoltura (643)

d'iniziativa dei senatori **COPPO, ANGELINI Cesare e VALSECCHI Pasquale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1964

Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (769)

d'iniziativa dei senatori **MILILLO, DI PRISCO, SCHIAVETTI, TIBALDI, LUSSU, RODA,**
TOMASSINI, PICCHIOTTI, ALBARELLO, PASSONI e PREZIOSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1964

Istituzione degli Enti regionali di sviluppo (771)

d'iniziativa dei senatori **BITOSSO, BRAMBILLA, SAMARITANI, DI PAOLANTONIO,**
FIORE e CAPONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1964

Comunicata alla Presidenza il 18 febbraio 1965

ONOREVOLI SENATORI. — In un'Italia agricola dai mille aspetti e problemi diversi è assai arduo fare un'analisi unitaria in riferimento sia allo sfavorevole andamento del mercato, sia alle deficienze strutturali.

Però è evidente l'esigenza di creare in gran parte d'Italia un'agricoltura nuova, e l'azione dei pubblici poteri può e deve fare molto per realizzarla.

Tuttavia l'attività agricola dovrà pur sempre fondarsi sull'iniziativa privata, che deve essere aiutata, incoraggiata e orientata, senza pesanti costrizioni che specialmente oggi riuscirebbero insopportabili. Occorre certo programmare anche in agricoltura, ma non rigidamente, e sempre nel quadro di un programma globale di sviluppo economico-sociale.

Programmare in agricoltura significa organizzare le aziende a produrre per il mercato, e quindi a dare più alti redditi; significa indicare il modo più razionale di utilizzare la terra, realizzando la ipotesi dell'equilibrio maggiore possibile fra territorio, risorse economiche e popolazione in una dinamica visione di sviluppo.

Questo discorso si potrà concretamente completare quando avremo realizzato in tutto il territorio nazionale la Regione, organo dello Stato unitario che potrà democraticamente programmare, con precisa cognizione di causa, il proprio sviluppo agricolo nel quadro della programmazione dello sviluppo economico nazionale. Per ora dobbiamo fare un discorso forzatamente generico.

Si ritiene inutile insistere, in questa sede, sullo insoddisfacente processo d'integrazione tra agricoltura e industria. Si vuol ribadire però il concetto che l'incremento dei redditi agricoli non può non inquadrarsi in una veduta di assieme, in una programmazione globale dello sviluppo economico e della utilizzazione di tutto il reddito nazionale, sì che questo venga produttivamente incanalato anche verso il settore agricolo in modo soddisfacente.

Nello sforzo programmatore per l'agricoltura, al fine di migliorarne l'organizzazione, occorre partire dalla constatazione della profonda differenza di situazioni agricole, e quin-

di di esigenze, tra l'agricoltura di pianura — di gran lunga più favorita non solo strutturalmente, ma anche perchè più vicina ai mercati e ai centri di consumo — e l'agricoltura di collina e di montagna; tra un'agricoltura in espansione e un'agricoltura in stasi.

Dobbiamo quindi procedere, sia pure parzialmente, sulla via dell'intervento pubblico, cominciando dalle zone più difficili e maggiormente in ritardo, perchè sono queste che più hanno bisogno dell'aiuto della comunità nazionale.

Dobbiamo arrestare la fuga dalle campagne sia dei capitali sia delle migliori forze di lavoro: dobbiamo contrastare il processo d'invecchiamento delle campagne. Non possiamo contare molto su successivi assestamenti pendolari per l'equilibrio tra l'industria e l'agricoltura. Solo parzialmente le forze di lavoro e di capitale possono indursi a tornare all'agricoltura, quando hanno preso altra via.

Nella nostra economia dualistica il problema dell'equilibrio territorio-popolazione-risorse, legato al problema dell'esodo rurale, è profondamente diverso a seconda che si tratti di un ambiente agricolo in espansione oppure in stasi.

Nel primo l'esodo può essere meglio sostenuto, essendo più facile la meccanizzazione. Occorre tuttavia tener presente che l'esodo è dovuto, nelle zone di espansione, più a fattori psicologici che economici e quindi può diventare assai grave. In questo ambiente hanno importanza primaria, oltre l'assistenza tecnica e l'organizzazione delle forze produttive, il più vasto problema dell'intera rete civile. Nel secondo l'esodo è legato a fattori economici di redditività, per cui è preliminare il problema della razionalizzazione delle strutture fondiarie, pur rimanendo in piedi tutti gli altri problemi, quelli cioè riferiti alle strutture extraziendali che si rivelano, come diremo meglio in seguito, sempre più importanti e fondamentali.

Ai problemi delle strutture extraziendali, oltre che, ovviamente, a quelli delle strutture aziendali, sarà rivolta l'attività degli Enti di sviluppo che, mentre da una parte devono perseguire fini economico-produttivi, dall'al-

tra devono interpretare le direttive della politica di sviluppo economico nazionale e « indirizzare la spinta evolutiva verso il progresso moderno della società rurale », aiutando il processo spontaneo dello sviluppo economico, dove è iniziato, e promuovendolo laddove più esso è in ritardo.

L'intervento pubblico non viene concepito come un intervento riformatore autoritario o illuministico, o comunque paternalistico, dall'esterno, bensì rivolto a promuovere la spinta evolutiva verso il progresso dall'interno degli stessi ordinamenti produttivi esistenti, eliminando gradualmente tutti gli ostacoli e le strozzature che si oppongono alla maggiore espansione della vita economica e civile del mondo rurale.

A livello nazionale occorre dare, con la programmazione, il giusto posto che compete al complesso delle attività agricole, in una visione organica dell'importanza di questo settore produttivo in difficoltà di fronte agli altri settori più favoriti, al di là di temporanei arresti ed incertezze. A livello locale, a livello regionale, occorre, con la programmazione, reperire ed elaborare i dati occorrenti per impostare un'azione di superamento delle depressioni, del sottosviluppo economico-sociale, individuando in ciascuna zona omogenea le cause del ritardo dello sviluppo e i rimedi per superare il ritardo stesso. Se al livello nazionale occorre una programmazione globale che conguagli le ragioni di scambio tra produzione agricola e produzione industriale, al livello regionale occorre trovare l'accennato equilibrio tra la popolazione, le risorse economiche e il territorio, considerato questo ultimo nelle profonde differenze geoeconomiche ed ecologiche e mettendolo in rapporto con l'ambiente umano, anch'esso così diverso da regione a regione nel suo assetto sociale, storico e culturale.

È urgente dunque intervenire, e in modo differenziato, per sostenere anzitutto lo sforzo del settore agricolo in zone difficili e pur suscettive di sviluppo, « sulla base — dice il rapporto finale della Conferenza nazionale dell'agricoltura — di un programma organico pluriennale a livello nazionale, inserito in un piano generale di sviluppo dell'econo-

mia ». Lo stesso rapporto riconosceva la necessità di disporre di strumenti operativi capaci di tradurre in atto le disposizioni di legge con efficace tempestività. Vi si legge testualmente:

« L'esigenza di realizzare concretamente una politica di sviluppo agricolo, ispirata a principi sociali ed economici moderni, nonché quella di accelerare i tempi del miglioramento e dell'ammodernamento delle strutture agricole, con il proposito anche di contribuire efficacemente a superare i persistenti squilibri territoriali e settoriali, impongono la necessità di estendere l'attività degli Enti di sviluppo previsti dall'articolo 32 del Piano verde.

L'attività di tali Enti, da svolgersi in esecuzione delle direttive e sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve fra l'altro comprendere: redazione dei piani locali di sviluppo dell'agricoltura; assistenza alla formazione e al potenziamento delle imprese contadine, con particolare riguardo alle zone mezzadrili; programmata azione di ricomposizione fondiaria ed esecuzione dei miglioramenti obbligatori; sviluppo della cooperazione agricola ».

Il problema si sposta dunque sugli strumenti, sugli organismi che debbono attuare una determinata politica agricola. Abbiamo detto di voler realizzare una politica agricola nuova per realizzare una nuova agricoltura. Qui vien da chiedersi se gli strumenti legislativi e amministrativi di cui disponiamo rispondano pienamente allo scopo.

Nessuno può disconoscere i meriti della organizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e i molti compiti da esso assolti, in modo così egregio in questo dopoguerra, quando si è passati dall'autarchia al libero scambio. Ma i problemi del mondo agricolo stanno profondamente cambiando e a volte si ha l'impressione che si operi per una politica nuova con strumenti vecchi.

I problemi dell'agricoltura si trasformano soprattutto in questo senso. Fino a ieri, nell'eccedenza della mano d'opera disponibile, si era orientati ad ottenere produzioni crescenti anche con quantità crescenti di lavoro. Oggi il problema è di utilizzare nel

modo migliore la minor mano d'opera per fini produttivi che sono ormai legati alla migliore organizzazione tecnica e socio-economica dell'impresa agraria. Sono le istituzioni esistenti in grado di seguire con azione coerente questo rovesciamento nell'impostazione dei problemi agricoli?

Certamente abbiamo, nel quadro delle istituzioni stesse, esperienze preziose che si debbono utilizzare al massimo, anche in vista di una politica agraria nuova, per creare una agricoltura nuova, moderna, dinamica, selettiva, ed anche per non determinare fratture tra il vecchio e il nuovo. Più che mai però occorre oggi creare nuove istituzioni che diano nuovo impulso, nuovo slancio alla attività agricola, non solo e non tanto col tradurre in periferia gli indirizzi di politica agraria nazionale, ma ancor più promuovendo il processo spontaneo dello sviluppo economico di una agricoltura moderna rispondente alle esigenze del mercato.

Rovesciando i vecchi schemi dell'organizzazione produttiva agricola, come il relatore aveva suggerito in una relazione al bilancio dell'agricoltura, il Rapporto finale della Conferenza agricola nazionale proponeva le riforme di struttura in funzione delle previsioni di mercato e le indicava in un piano organico che riguardasse, oltre la organizzazione dei rapporti di lavoro nelle imprese (di cui ci siamo recentemente occupati), il riordino fondiario, la organizzazione aziendale dei mezzi di produzione, la organizzazione dei servizi extraziendali. Sono le previsioni di mercato a suggerire le trasformazioni, le riconversioni, le riforme di struttura aziendale ed extraziendale.

Sulle strutture extraziendali dobbiamo dire qualche parola, per l'importanza crescente che esse hanno. Se la vitalità, il progresso, lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura sono legati alla valorizzazione mercantile delle sue produzioni, è necessario potenziare gli strumenti idonei, gli organismi economici che valorizzino pienamente i prodotti diretti del suolo. Occorre che l'agricoltura si organizzi su basi industriali e modernamente commerciali.

Erra però chi crede di poter organizzare l'agricoltura in senso industriale anche per

ciò che riguarda le dimensioni dell'azienda, con grandi estensioni di terreno, tecnici specializzati, salariati e molti capitali, tra l'altro d'impossibile reperimento. Questa forma di organizzazione, benchè razionale, può rappresentare l'eccezione, mentre di regola dovremo tendere alla piccola e media impresa familiare contadina, possibilmente su terra propria con mezzi e capitali propri. Questa è la nostra tendenza. Quando si parla di « industrializzare » l'agricoltura si vuol dire prepararla a produrre per vendere nelle condizioni più economiche, cioè rendere consistente e sviluppare una rete di industrie trasformatrici e comunque di impianti e attrezzature che valorizzino i prodotti agricoli, oltre a creare industrie che forniscano all'agricoltura mezzi di produzione e servizi a basso costo. Si tratta di creare, come negli U.S.A., una struttura portante intesa a valorizzare i prodotti diretti della terra, con organismi economici, cooperative o industrie, per la selezione, conservazione, imballaggio e vendita dei prodotti, o per la loro trasformazione (cantine sociali, oleifici, caseifici, macelli cooperativi); così come dal di fuori dell'azienda dovranno venire i mezzi per una razionale agricoltura (sementi elette, bestiame selezionato, piante da vivaio, trattamenti vari contro insetti, malattie, eccetera).

Per quanto attiene ad altri aspetti delle strutture extraziendali non c'intratteremo a lungo in questa sede. Tralascieremo così i problemi della bonifica, della difesa del suolo, problema fondamentale e sempre trascurato, dei miglioramenti fondiari, della irrigazione, della colonizzazione, della difesa sanitaria delle piante e del bestiame, essendo evidente la loro importanza in diretta relazione con le strutture fondiarie ed agrarie, e per non allungare troppo il discorso. Una speciale menzione facciamo per i problemi del credito agrario e qualche parola diremo sulla cooperazione, argomento più direttamente in relazione col disegno di legge in esame, anche perchè una cooperazione efficiente può riassumere, specie per le imprese familiari, tutti i problemi delle strutture extraziendali per promuovere lo sviluppo economico delle aziende.

Nello sviluppo cooperativistico si avvertono i più grandi sbalzi di efficienza organizzativa nelle varie regioni d'Italia. Efficienti sono le cooperative frutticole dell'Alto Adige, viticole del Piemonte, casearie della Lombardia, viticole e casearie del Veneto e dell'Emilia, di trasformazione della Toscana e di poche zone del Mezzogiorno. Nelle zone di riforma si alternano situazioni di efficienza ad altre di totale inefficienza, magari nell'ambito dello stesso Ente. A cooperative specializzate si oppongono cooperative inefficienti.

I cooperatori debbono formarsi ad una scuola severa di iniziativa e di spirito imprenditoriale. Nonostante le buone intenzioni del Piano verde poco si è fatto per formarli in molte zone, che pur ne avevano estremo bisogno. È vero che ci sono difficoltà ambientali; ma bisogna cominciare, anche là dove risulta necessario ricorrere ad altre forme di valorizzazione e d'intervento.

Come non insistere, specie in questo momento di carenza di carne, sulla inesistenza in tante zone di riforma di cooperative che si indirizzino alle produzioni zootecniche?

Eppure è questo uno dei settori produttivi da cui dipende lo sviluppo dell'agricoltura italiana e che ha ancora notevoli suscettività, in montagna, in collina e in pianura.

E veniamo al disegno di legge n. 519 governativo, nato come semplice legge di finanziamento con il titolo « Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo ».

Nel decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, si precisano gli interventi e le attività degli Enti di sviluppo nel modo più ampio e completo ed è a quel decreto che questo disegno di legge si richiama esplicitamente.

Il Piano verde aveva previsto l'emanaazione di una legge delegata per affidare nuovi compiti agli Enti di riforma, individuati come i più idonei per svolgere attività di sviluppo. La legge è venuta — il decreto presidenziale n. 948 del 1962 — ed ha affidato agli Enti di sviluppo compiti che coincidono largamente con quelli suggeriti dalla Conferenza dell'agricoltura.

Il Rapporto della Commissione nazionale per la programmazione economica — fondando la sua impostazione circa il risanamento del settore agricolo « sull'estrema diversificazione della nostra agricoltura e sul diverso grado di maturazione cui sono giunti i suoi problemi » — proponeva la costituzione di enti regionali per l'assistenza allo sviluppo economico.

Questi enti dovranno poter disporre di poteri e di mezzi finanziari sufficienti ad attuare la ristrutturazione per mezzo di acquisti di terra e di incentivi alla ricomposizione fondiaria e aziendale, per mezzo di facilitazioni ai trasferimenti di proprietà e anche per mezzo di espropri, quando questi siano essenziali all'organicità del nuovo assetto produttivo; a prestare la necessaria assistenza tecnica e finanziaria alle riconversioni sul piano tanto dell'investimento fondiario quanto della gestione dell'impresa; a potenziare, promuovere o realizzare tutte le economie esterne e le forme organizzative necessarie allo sviluppo della nuova agricoltura.

Il Rapporto suggeriva la messa a punto di norme di condotta tali da garantire, insieme con la costituzionalità dell'azione, anche la sua tempestività ed efficienza. Inoltre auspicava che alle decisioni degli enti presiedessero organi nei quali fosse assicurata la presenza degli interessi delle imprese agricole.

Il Rapporto così continuava: « La predisposizione delle capacità sufficienti a svolgere ruoli così complessi, come quelli sopra delineati, comporterà un impegno molto laborioso. La istituzione degli enti di sviluppo non può, infatti, essere concepita come un qualche cosa di rigidamente preordinato, ma piuttosto come un sistema dotato di estrema elasticità, capace di cogliere le prospettive di evoluzione che ogni ambiente possiede. E poichè la costituzione degli enti viene concepita come la indispensabile integrazione delle necessità della impresa agricola, per consentire a questa le migliori condizioni di espansione e di consolidamento, la struttura di tali nuovi organismi deve essere attentamente studiata per impedire che, dopo facili ottimismo iniziali, essa ri-

sulti nella pratica priva di mordente e, invece di dare quei contributi di cui l'impresa agricola ha crescente bisogno, costituisca motivo di scoraggiamento e di rallentamento delle iniziative ».

Il Rapporto consigliava di procedere alla istituzione degli enti nelle varie regioni con la necessaria gradualità e aggiungeva: « Siccome le carenze di vario ordine sono più diffuse e più gravi nell'ambito di quelle strutture ove le categorie contadine hanno le maggiori responsabilità imprenditoriali come proprietari e affittuari o come partecipanti alla gestione agricola, sarà in primo luogo in relazione a tali realtà che gli enti andranno concepiti ».

Naturalmente l'azione degli enti sarà caratterizzata dalla natura e rilevanza dei singoli problemi da affrontare in via principale. Più avanti nel Rapporto si legge testualmente: « A seguito dei poteri, in materia di assistenza all'impresa contadina e di promozione delle economie esterne, attribuiti agli enti di riforma dalle leggi originarie e soprattutto dal decreto presidenziale 23 giugno 1962, n. 948, tali enti possono offrire, ... sia pure attraverso profonde modifiche, altrettanti centri di esperienze attorno ai quali avviare la costruzione dei nuovi enti di sviluppo ».

Partendo dunque dalle esperienze, positive e negative, degli enti di riforma possiamo arrivare a costruire i nuovi enti di sviluppo, che però dovranno non solo sostituire, ma profondamente modificare e rinnovare, gli enti di riforma da cui prendono vita.

Non potevamo, con una semplice legge di finanziamento prorogare la vita degli enti di riforma, trasformati soltanto di nome in enti di sviluppo. La 8ª Commissione ha perciò inteso dar vita, con i suoi emendamenti — i disegni di legge nn. 643, 769 e 771 sono da considerare assorbiti — a un nuovo istituto, a nuovi organismi capaci di imprimere all'impresa coltivatrice quel nuovo slancio di cui ha bisogno. Si vuol portare nell'attività agricola italiana una nuova carica di volontà, di progresso tecnico, umano, economico e sociale.

Il testo elaborato dalla 8ª Commissione esprime la chiara volontà, ricca di morden-

te, di creare organismi nuovi, capaci e dinamici, che sappiano andare vicino all'imprenditore agricolo laddove esso opera, sulla terra, che lo assista nelle sue difficoltà tecniche ed economiche, aiutandolo nella sua attività produttiva e di valorizzazione mercantile delle produzioni.

Nel preambolo del disegno di legge governativo si legge che esso affronta il solo problema del finanziamento degli enti di sviluppo « rinviando al momento della emanazione delle leggi-quadro regionali le determinazioni finali in ordine alla natura e funzione che nell'ambito del nuovo ordinamento statale andranno ad assumere gli enti medesimi ».

L'impostazione è giusta. Nell'atto però di finanziare i nuovi enti l'8ª Commissione, in tegrando i compiti già ad essi assegnati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed evidenziando quelli di maggiore urgenza, ha inteso far fare, sia pure in via sperimentale, un passo avanti alla nuova politica agraria da sempre auspicata.

Non potendo al momento creare in ogni regione un ente di sviluppo, si è inteso precisare l'organizzazione, le attività e le finalità dei nuovi enti che nascono dagli enti di riforma fondiaria e di colonizzazione già esistenti, con la creazione di due nuovi enti, nelle Marche e nell'Umbria.

Onorevoli colleghi, nessun dubbio può sussistere sulla opportunità e produttività di un impegno di spesa per finanziare gli enti di sviluppo, che dovranno sorreggere, incoraggiare, assistere e potenziare l'agricoltura in zone agricole depresse ma suscettibili di valorizzazione; nessun dubbio che, per le finalità e le attività delineate ampiamente dal decreto del Presidente della Repubblica numero 948, ed integrate nel testo elaborato dall'8ª Commissione, gli enti di sviluppo che andiamo a finanziare con questa legge possano operare in modo prezioso per incrementare lo sviluppo agricolo in regioni che si trovano in condizioni particolari: quelle in cui operano gli enti di riforma fondiaria ed altri enti (Calabria, Lucania, Puglie, Abruzzi, Campania, Lazio, Toscana, le Tre Venezie), e in più le Marche e l'Umbria, regioni interessate dall'istituto, in via di gra-

duale progressivo esaurimento, della mezzadria.

Noi sappiamo le cose egregie che gli Enti di riforma fondiaria hanno operato in passato e che anche di recente — pur nella incertezza dei compiti futuri e dei mezzi per realizzarli — hanno lavorato molto e hanno preso iniziative per rendere produttive le spese del loro funzionamento. Questi enti, oltre al completamento delle assegnazioni definitive, alle retrocessioni e nuove assegnazioni, al patrocinio nel contenzioso relativo alle espropriazioni, alla gestione e manutenzione dei beni e delle attrezzature di proprietà degli enti, all'amministrazione delle singole posizioni finanziarie degli assegnatari (credito agrario di esercizio, rate di ammortamento dei terreni e delle opere di trasformazione), alla gestione dei servizi comunitari istituiti dalla riforma e non rilevati dai competenti enti (scuole, ambulatori, chiese, borgate, acquedotti, centri di servizi aziendali, eccetera), oltre a queste attività e servizi, hanno cercato di fornire ogni forma di assistenza per la progettazione e l'esecuzione delle opere integrative di quelle di trasformazione compiute dalla riforma. Alcuni di essi hanno prestato i loro servizi direttamente, in forma più capillare, a favore sia degli assegnatari che degli altri coltivatori diretti del comprensorio, istituendo nuclei di assistenza tecnica operanti a diretto contatto con la gente dei campi.

Ora però bisogna rendere più rapida ed efficace la trasformazione degli enti di riforma in enti di sviluppo, istituzionalizzando indirizzi e iniziative prese ora quasi « alla macchia » da parte di dirigenti appassionati e competenti.

Bisogna rompere il circolo vizioso per cui non si vogliono finanziare gli enti di riforma perchè non se ne vede la utilità produttivistica, e gli enti non possono dedicarsi alle iniziative produttivistiche perchè mancano di mezzi e si aiutano come possono.

Noi abbiamo fede invece nella utilità di nuovi organismi, idonei a promuovere una nuova agricoltura, sulla base di un moderno processo associativo. Noi siamo più che mai favorevoli alla loro istituzione, e voglia-

mo vederli nascere vivi e vitali. Perciò l'8^a Commissione ha dato precise indicazioni per rinnovare profondamente gli enti di riforma, adeguandone i compiti, riorganizzandone in modo nuovo ed efficace i servizi, potenziando e profondamente modificando quelli dell'assistenza tecnica e della cooperazione e valorizzazione della produzione agricola, in modo da trasformarli veramente in enti di sviluppo, capaci di ridare vigore alla depressa economia di zone delicate e difficili, ma pur suscettive di progresso, una volta individuati e superati taluni vizi ambientali che sono alla base del sottosviluppo.

Tutto ciò che noi riteniamo urgentissimo fare (incremento della cooperazione, sviluppo zootecnico, irrigazione, riordinamento fondiario) potrà essere fatto subito dai nuovi enti e sarà fatto, appena l'approvazione della legge lo consentirà.

Per quanto riguarda il riordino fondiario, si è voluto unicamente avviare il problema per quell'aspetto che è pacifico e non comporta un serio approfondimento per quanto attiene a riforme dell'istituto giuridico della proprietà; nonchè in riferimento ad altre notevoli difficoltà di ordine pratico e sociale che vanno affrontate e risolte dopo un lungo ed attento esame. Il discorso sul riordino fondiario — come quello sulla difesa del suolo — va ripreso, con tutta la serietà che esso impone, in sede appropriata ed al più presto.

Si è voluto in questa sede promuovere un'azione di studio del problema e dare solamente un inizio all'attuazione, indicando nell'acquisto di terra una possibilità, certo insufficiente, per l'avvio a soluzione del problema stesso. Evidentemente la sua soluzione completa e soddisfacente è legata alla ripresa in esame del disegno di legge n. 518, di cui si è recentemente operato uno stralcio.

Nel presente disegno di legge si è cercato anche di dare una adeguata sistemazione al personale ed opportune indicazioni per la creazione degli organici degli enti di sviluppo. Il criterio seguito è quello di dare certezza di compiti e di rapporti al personale e piena funzionalità agli enti stessi, sì da farne organismi più snelli, più tecnici e meno burocratici.

Gli articoli riferentisi agli organici e al personale degli Enti di sviluppo sono certamente suscettibili di miglioramenti. In fatto di « personale » è sempre difficile realizzare soluzioni soddisfacenti per tutti. L'essenziale è sburocratizzare.

Onorevoli colleghi, è tutta l'agricoltura italiana, che dovrà essere sorretta in modo sempre più concreto e diretto, con il meno possibile di bardature burocratiche, con la maggiore possibile vicinanza degli organi dello Stato, i cui rappresentanti devono, per quanto riguarda il settore agricolo, stare meno dietro un tavolo e assai più in campagna, tra gli agricoltori. Questi devono sentirsi veramente incoraggiati, consigliati e aiu-

tati dall'azione pubblica. L'azione degli enti di sviluppo, sia pure in via di esperimento e limitata a una parte del territorio nazionale, può rappresentare un utile avvio su questa strada che dev'essere percorsa sino in fondo, semplificando sempre più le forme di intervento in agricoltura, in modo da rendere più agevole ogni possibile miglioramento della vita dei campi e dell'attività produttiva da parte di chi voglia dedicare al lavoro agricolo il meglio delle proprie energie.

È in questo spirito che il relatore raccomanda all'Assemblea di approvare il presente disegno di legge.

BOLETTIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

« Autorizzazione di spesa per le attività degli Enti di sviluppo » (n. 519)

Art. 1.

È autorizzata, a favore degli Enti e delle Sezioni speciali, di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600, nonché dell'Ente nazionale per le tre Venezie, la concessione di contributi per le spese di personale e di funzionamento dirette ad assicurare i servizi relativi ai compiti istituzionali degli Enti e delle Sezioni medesime.

È altresì autorizzata a favore degli Enti indicati nell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e nell'articolo 2 della presente legge, la concessione di contributi ai fini dell'attuazione degli interventi e delle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

I contributi di cui al precedente comma e le somme comunque assegnate agli Enti di sviluppo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo svolgimento di particolari attività, interventi ed esecuzioni di opere relativi all'attuazione dei piani di valorizzazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono erogati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

L'ammontare complessivo dei contributi — che faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste — è determinato in lire 32 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1964-65 al 1968-69.

Entro il limite del 5 per cento delle somme stanziare ai sensi del presente articolo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere ad attività, ser-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

« Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività »

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria:

1) norme per l'istituzione di Enti di sviluppo nelle Marche e nell'Umbria, con l'ordinamento ed i compiti di cui al seguente punto 2);

2) norme per adeguare gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria, ivi compreso l'Ente per la riforma agraria in Sicilia, che vengono trasformati in Enti di sviluppo, ai compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed a quelli di cui alla presente legge, nonché per disporre la fusione degli Enti che operano in una stessa Regione.

Art. 2.

Le norme relative al nuovo ordinamento degli Enti e Sezioni dovranno regolare: la costituzione, la nomina e le funzioni dei Consigli di amministrazione e, ove occorra, di appositi Comitati esecutivi composti da membri scelti nell'ambito degli stessi Consigli; la nomina e le funzioni delle presidenze, la composizione e la nomina dei Collegi sindacali.

Ai Consigli di amministrazione dovrà essere assicurata la partecipazione di funzionari dello Stato, di elementi rappresentativi delle categorie economiche interessate, di tecnici agricoli e di esperti particolarmente qualificati.

(Segue: *Testo del Governo*)

vizi, studi e ricerche, anche mediante concessione agli enti indicati nell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme per l'istituzione di enti di sviluppo che adempiano rispettivamente nelle zone delle Marche e dell'Umbria, che saranno delimitate secondo le disposizioni concernenti gli enti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ai compiti assegnati a tali enti dal citato decreto presidenziale e dalle altre norme legislative in materia.

Gli enti istituiti a norma del precedente comma dovranno avere ordinamento analogo a quello degli enti istituiti ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della costituzione del patrimonio di fondazione degli enti medesimi è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1964-65.

Art. 3.

All'onere di lire 32 miliardi e 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1964-65 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, gli enti e sezioni di cui all'articolo 6 della presente legge possono:

a) concedere garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole anche per le operazioni di credito agrario di miglioramento riguardanti la realizzazione di stalle sociali, di centri di fecondazione artificiale e di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed in particolare di quelli zootecnici;

b) eseguire — su espressa richiesta degli interessati — opere di trasformazione fondiaria ed agraria di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi. In tal caso, gli Enti e Sezioni possono anticipare le spese occorrenti per la progettazione e l'esecuzione delle opere riguardanti fondi di coltivatori diretti previa concessione del contributo statale; il loro credito è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

c) attuare e gestire direttamente iniziative rivolte ad assicurare lo sviluppo degli allevamenti e delle relative produzioni nei casi in cui le condizioni e le caratteristiche ambientali richiedano interventi straordinari ed aggiuntivi interessanti congrue aree territoriali;

d) realizzare e gestire temporaneamente, specie per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, attrezzature, impianti e servizi, qualora questi assumano aspetti di particolare utilità per la valorizzazione dei settori e territori interessati. Le gestioni di cui alle lettere c) e d) possono essere trasferite a cooperative agricole aperte a tutti i produttori interessati della zona;

e) realizzare corsi per la formazione di dirigenti di cooperative agricole, specie di servizi e di commercializzazione di prodotti agricoli, nonchè concedere contributi straordinari ad organismi cooperativi nei primi

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

due anni di loro attività a parziale rimborso delle spese dagli stessi sostenute per la gestione dell'impresa;

f) acquistare terreni da utilizzare ai fini degli interventi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, in materia di ricomposizione fondiaria, che potranno esplicarsi anche indipendentemente dalla previsione di massima dei piani di valorizzazione. Alle operazioni connesse a detta ricomposizione, sono, in ogni caso, estese le agevolazioni recate dalle norme che disciplinano la formazione della proprietà coltivatrice;

g) attuare direttamente le opere di interesse comune previste dai piani di ricomposizione fondiaria, per le quali possono concedersi contributi statali sino al 75 per cento della spesa.

È data altresì facoltà agli Enti e Sezioni di predisporre piani di valorizzazione — la cui approvazione è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — anche per specifici comprensori delle zone delimitate ai sensi del quarto comma dell'articolo 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454, nonchè di far luogo ai conseguenti programmi esecutivi nell'ambito delle attribuzioni loro conferite.

Detti Enti e Sezioni possono tuttavia essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad effettuare nei territori di loro competenza e secondo direttive e modalità stabilite dallo stesso Ministero, interventi anche straordinari in specifici settori produttivi in relazione ad esigenze di particolare importanza economico-sociale.

Art. 4.

Restano fermi i compiti di valorizzazione attribuiti all'Opera per la valorizzazione della Sila e all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino ai sensi delle leggi 31 dicembre 1947, n. 1629 e 9 agosto 1954, n. 639, nonchè tutti gli altri compiti e attribuzioni affidati dalla legislazione vigente agli

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

enti previsti all'articolo 6 della presente legge.

Art. 5.

Ai fini della costituzione del patrimonio di fondazione degli Enti di cui al punto 1) dell'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 6.

È autorizzata la spesa di lire 18 miliardi e 900 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, di lire 35,5 miliardi per l'esercizio 1965 e di lire 36 miliardi, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969, per la concessione di contributi a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila, degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia, dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale per i combattenti, nonché degli Enti di cui al punto 1) dell'articolo 1 della presente legge.

I contributi di cui al precedente comma e le somme comunque assegnate agli Enti di sviluppo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo svolgimento di particolari attività, interventi ed esecuzioni di opere, sono erogati nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Entro il limite del 5 per cento delle somme stanziare ai sensi del presente articolo e ai fini della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere ad attività, servizi studi e ricerche, direttamente o in concessione.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Le riduzioni ed agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629, dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1969.

Art. 7.

Le somme risultanti dal pagamento delle rate di ammortamento dovute dagli assegnatari della riforma fondiaria a norma dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, nonché quelle dovute dagli assegnatari di terreni in applicazione della legge 31 marzo 1955, n. 240, sono utilizzate in parte per la concessione di anticipazioni a favore di coltivatori diretti singoli od associati per fronteggiare spese di conduzione ed in parte per la formazione di apposita riserva a fronte delle garanzie fidejussorie prestate.

Al penultimo comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per debito degli assegnatari verso gli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria deve intendersi l'ammontare complessivo delle annualità di ammortamento previsto nel contratto di assegnazione.

Art. 8.

I regolamenti organici relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale degli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della presente legge da adottare entro sei mesi dalla sua entrata in vigore dovranno essere informati, fatta eccezione per i direttori generali e i direttori amministrativi, ai principi dell'impiego statale, distinguendo le carriere in base alla natura ed all'importanza dei compiti ed ai requisiti occorrenti per disimpegnarli. Nei regolamenti dovranno essere stabilite norme transitorie per regolare l'inquadramento in ruolo a sviluppo di carriera pari a quello statale mediante concorsi tra il personale già in servizio presso i suddetti

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Enti al 31 dicembre 1964 in base ai titoli di studio od alle funzioni esercitate, all'anzianità di servizio e di grado, nonchè all'attività svolta ed al merito, facendo salvo, a titolo personale, il trattamento economico più favorevole acquisito.

Il personale che, esperiti i concorsi di cui al precedente comma e quelli di cui al successivo articolo 11 non consegua la sistemazione nei ruoli ivi previsti, od al quale sia preclusa l'ammissione a detti concorsi per avere superato i limiti di età, è mantenuto in servizio conservando la posizione di stato giuridico conseguita al 31 dicembre 1964 ed il trattamento economico conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge.

I regolamenti potranno prevedere comandi di personale presso altri enti ed in tal caso l'onere per il trattamento economico diretto e indiretto del personale comandato sarà a carico dell'ente presso il quale è effettuato il comando.

Fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti di cui al primo comma, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono adottare provvedimenti per favorire l'esodo volontario del personale.

Dal 1° gennaio 1965, fatta eccezione per i direttori generali ed i direttori amministrativi, non può essere assunto nuovo personale dagli enti di cui all'articolo 1 della presente legge se non per pubblico concorso.

Art. 9.

Gli enti di nuova istituzione dovranno riservare, nella prima attuazione degli organici, almeno il 50 per cento dei posti al personale degli enti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il personale assunto proveniente da altri enti di sviluppo mantiene presso il nuovo ente l'anzianità di servizio e di grado già

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

maturata, salvo il riparto della spesa relativa al trattamento di quiescenza.

Art. 10.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e con l'osservanza dei principi stabiliti negli articoli seguenti, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare la sistemazione in appositi ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 11.

I ruoli ad esaurimento da istituirsi — che dovranno garantire le stesse possibilità di carriera esistenti per il personale compreso nei corrispondenti ruoli ordinari — sono:

ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 242 posti;

ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera direttiva, per n. 132 posti;

ruolo tecnico centrale e periferico superiore del genio rurale, per n. 10 posti;

ruolo tecnico dell'agricoltura, centrale e periferico, della carriera di concetto, per n. 222 posti;

ruolo tecnico, centrale e periferico, dei geometri, per n. 377 posti;

ruolo dei servizi contabili, centrale e periferico, della carriera di concetto, per numero 630 posti;

ruolo della carriera esecutiva centrale e periferico, per n. 772 posti;

ruolo centrale e periferico del personale tecnico della carriera ausiliaria, per numero 210 posti;

ruolo del personale addetto agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria, per n. 380 posti.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'inquadramento nei suddetti ruoli dovrà avvenire mediante appositi concorsi — le cui modalità di svolgimento saranno determinate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste — per partecipare ai quali sono richiesti lo stesso titolo di studio prescritto per l'accesso nei corrispondenti ruoli ordinari nonchè età non superiore ai 50 anni. Per l'ammissione ai concorsi a posti dei ruoli tecnici centrali e periferici superiore del genio rurale e dei geometri sono prescritti, rispettivamente, la laurea in ingegneria ed il diploma di geometra.

Il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza presso gli enti e le sezioni specializzate di riforma fondiaria sarà riscattabile per intero, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Ai fini della carriera i servizi resi presso gli enti di provenienza in categoria corrispondente al ruolo aggiunto sono valutati per l'intera loro durata.

Le valutazioni, di cui ai precedenti commi, si applicano anche a favore degli impiegati degli Enti e Sezioni di cui all'articolo 1 della presente legge che abbiano comunque conseguito la nomina nei ruoli organici dello Stato.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965, determinato, rispettivamente, in lire 18 miliardi e 900 milioni e in lire 36 miliardi, si provvede — anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 — a carico dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso, iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965.

DISEGNO DI LEGGE**d'iniziativa dei senatori Coppo ed altri:****« Istituzione di Enti di sviluppo in agricoltura » (643)****CAPO I****ORGANIZZAZIONE E COMPITI DEGLI ENTI DI SVILUPPO IN AGRICOLTURA****Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per l'istituzione, in ogni regione del territorio nazionale, di Enti di sviluppo dell'agricoltura, al fine di sostenere e di migliorare l'attività agricola, di creare strutture capaci di assicurare un reddito soddisfacente all'impresa, pieno impiego e adeguata remunerazione alle forze di lavoro.

Tali Enti saranno dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla tutela e alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvederà a coordinarne le funzioni e i compiti ai fini dell'attuazione della presente legge.

Art. 2.

Nelle regioni e nelle zone in cui già operano gli Enti di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780; 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, n. 639; 16 giugno 1927, n. 1100, e al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498; al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, i compiti e le funzioni di cui alla presente legge saranno esercitati da detti Enti, tenuto conto anche del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Il Governo potrà, con decreto avente valore di legge ordinaria, apportare modifiche alla competenza territoriale di tali Enti al fine di garantirne, per l'attuazione degli scopi di cui alla presente legge, l'estensione a tutti i territori della regione o delle regioni in cui essi operano.

Art. 3.

Gli Enti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge hanno il compito di:

1) elaborare, nel quadro della programmazione economica generale, piani regionali e zonal di sviluppo dell'agricoltura, allo scopo di valorizzare economicamente e socialmente le zone di intervento, e curarne l'attuazione;

2) elaborare, nel quadro della programmazione economica generale, dello sviluppo agricolo, piani generali di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario, e curarne l'esecuzione;

3) realizzare programmi di ricomposizione fondiaria, secondo le norme vigenti, comprese quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948;

4) assistere tecnicamente le imprese agricole, singole ed associate, nonchè agevolare ad esse il ricorso al credito di miglioramento, di esercizio e di conduzione, al fine di stimolare la formazione e il potenziamento delle imprese stesse;

5) promuovere, organizzare e finanziare corsi di istruzione professionale per la preparazione di imprenditori, dirigenti, tecnici e lavoratori agricoli di ogni categoria;

6) promuovere la cooperazione e favorire il sorgere di iniziative associate per l'acquisto e la gestione di macchine agricole e di altri beni o di attrezzature, nonchè per la conservazione, trasformazione e collocamento dei prodotti agricoli.

Art. 4.

Per l'attuazione dei fini di cui alla presente legge, gli Enti regionali di sviluppo provvederanno a coordinare e ad armonizzare le attività e le iniziative degli altri Enti ed organismi, pubblici o privati, operanti nel campo dell'economia agricola e interessati all'azione di sviluppo economico e sociale delle singole zone di intervento, nel rispetto delle loro competenze istituzionali.

Art. 5.

I decreti di istituzione degli Enti, di cui all'articolo 1, dovranno contenere norme relative al loro ordinamento interno.

Sono organi dell'amministrazione degli Enti:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Direttore generale;
- il Collegio dei sindaci.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione sarà composto di:

- 1) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;
- 2) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti, degli affittuari e dei mezzadri;
- 3) due rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione agricola;
- 4) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli dipendenti;

5) un rappresentante dell'ispettorato regionale dell'agricoltura;

6) due esperti designati dalle Amministrazioni regionali e, ove questi non sussistono, designati dalle Amministrazioni provinciali della regione interessata;

7) due esperti designati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione sarà nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste su proposta del governo regionale, o, in sua mancanza, dalle Amministrazioni provinciali interessate.

Il direttore sarà nominato dal Presidente del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio stesso.

Art. 7.

Gli articoli 5 e 6 si applicano anche agli Enti di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 8.

Al finanziamento degli Enti di sviluppo, di cui all'articolo 1, si provvederà con apposito capitolo di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

CAPO II.

L'AZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO NELLE ZONE MEZZADRILI E DI COLONIA PARZIARIA

Art. 9.

Nelle regioni in cui sussistono zone agricole caratterizzate dalla rilevante presenza di imprese condotte a mezzadria, propria e impropria, e a colonia parziaria, gli Enti di sviluppo di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, provvederanno a predisporre piani generali di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario, curando l'ese-

cuzione secondo gli articoli del presente Capo.

Le predette zone saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Amministrazioni regionali, ove queste siano costituite; ove non lo siano, saranno sentite le Amministrazioni provinciali della regione o delle regioni interessate.

Art. 10.

I piani generali di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario saranno redatti a cura degli Enti di sviluppo entro un anno dalla determinazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, delle zone agricole caratterizzate dalla rilevante presenza di imprese condotte a mezzadria e a colonia parziaria.

Tali piani dovranno essere coordinati con piani regionali e zionali di sviluppo dell'agricoltura. Essi dovranno essere approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che vi potrà apportare modifiche e integrazioni.

Nelle zone, di cui al primo comma, in cui sussistono Consorzi di bonifica o Enti di riforma o di colonizzazione, i quali abbiano redatto piani generali di bonifica e di trasformazione agraria ed emanato direttive di miglioramento fondiario, rimangono in vigore tali piani e tali direttive fino all'emanazione del decreto di approvazione, di cui al comma precedente.

Art. 11.

I piani generali, di cui all'articolo precedente, saranno depositati, a cura dell'Ente di sviluppo, per la durata di trenta giorni nell'ufficio di ciascun comune, o pubblicati in estratto, entro il medesimo periodo, nel *Foglio degli annunci legali* della provincia o delle provincie interessate.

Art. 12.

I concedenti, singoli od associati, dei fondi condotti a mezzadria o a colonia parzia-

ria, ricadenti nelle zone determinate ai sensi del secondo comma dell'articolo 9, sono tenuti a presentare, entro sei mesi dalla pubblicazione dei piani, di cui all'articolo precedente, piani organici di trasformazione aziendale che rispondano agli obiettivi e alle direttive contenute nel piano generale redatto dall'Ente di sviluppo.

I piani aziendali dovranno contenere:

1) la descrizione dello stato dell'azienda, delle opere, delle attrezzature e degli indirizzi produttivi esistenti;

2) una relazione sull'indirizzo che si intende dare alla trasformazione fondiaria e agraria con particolare riferimento alla dimensione dell'azienda, alla scelta degli ordinamenti culturali, allo sviluppo dell'irrigazione, al capitale di esercizio, soprattutto per quanto riguarda la meccanizzazione, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni;

3) la descrizione delle opere che si intendono eseguire con un preventivo di massima e l'indicazione dei tempi di esecuzione;

4) l'indicazione dei contributi ed altri benefici previsti dalle leggi vigenti, dei quali si farà richiesta per l'esecuzione del piano aziendale.

I piani, di cui ai commi precedenti, dovranno essere redatti dal concedente in collaborazione col mezzadro o colono parziario.

I proprietari che ritengono non imputabile ad insufficienza di investimenti o a cattiva conduzione lo stato delle loro aziende, sono tenuti a presentare, nel termine di un mese, documentata indicazione delle condizioni che motivano la loro domanda di esenzione dagli obblighi previsti dal piano generale.

Art. 13.

L'Ente di sviluppo, dopo aver sentito il concedente e il mezzadro o il colono parziario, provvede all'approvazione dei piani aziendali o al rigetto, fissando un breve termine, non superiore a giorni 30, per eventuali modifiche o integrazioni. I nuovi piani saranno approvati dall'Ente, che vi potrà apportare modifiche e integrazioni. Essi saranno notificati al concedente con lettera

raccomandata e per conoscenza al mezzadro o al colono parziario entro il termine di giorni quindici dall'approvazione.

Qualora il concedente non abbia presentato il piano aziendale nel termine previsto, l'Ente vi provvederà direttamente, a spese del concedente stesso.

L'Ente di sviluppo, eseguiti gli opportuni accertamenti, provvede all'approvazione o al rigetto, entro un mese dalla loro presentazione delle domande dei concedenti che hanno richiesto, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, l'esenzione dagli obblighi di trasformazione aziendale previsti dal piano generale.

Qualora l'Ente non accolga tali domande, invita il proprietario a presentare il piano aziendale entro il termine di quattro mesi. Si applicano il primo e il secondo comma del precedente articolo.

Art. 14.

Contro le delibere di approvazione dei piani aziendali di cui al primo, secondo e quarto comma dell'articolo precedente è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla notifica, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide in via definitiva nel termine massimo di sei mesi.

Art. 15.

I concedenti dei fondi condotti a mezzadria e a colonia parziaria hanno l'obbligo di eseguire le opere connesse all'attuazione dei piani aziendali, approvati dall'Ente, entro il termine loro assegnato. Tale termine decorre dalla data di notifica del piano aziendale approvato.

Qualora l'interessato abbia presentato ricorso, ai sensi dell'articolo precedente, il termine decorre dalla data di notifica del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che ha deciso il ricorso stesso.

Art. 16.

Per l'esecuzione delle opere connesse all'attuazione dei piani aziendali approvati, gli

Enti di sviluppo provvederanno a fornire agli interessati una adeguata assistenza tecnica.

Essi provvederanno, inoltre, a prendere tutte le iniziative atte a facilitare agli interessati il ricorso agli Istituti autorizzati, in base alle leggi vigenti, ad esercitare il credito agrario di miglioramento, di esercizio, nonchè di conduzione.

Art. 17.

Qualora il concedente, scaduto il termine fissato, non abbia eseguito le opere connesse all'attuazione del piano di trasformazione aziendale, o abbia dichiarato, anche anteriormente a tale termine, di non essere in grado di eseguire o dallo stato dei lavori già risulti tecnicamente impossibile l'esecuzione di tali opere entro il termine stesso, l'Ente di sviluppo potrà affidarne l'esecuzione al mezzadro o al colono parziario, sempre che questi accetti di eseguirle, in tutto o in parte, in luogo e per conto del concedente stesso.

In tal caso il mezzadro o il colono parziario potrà usufruire dell'assistenza tecnica e dei benefici previsti dall'articolo precedente.

Art. 18.

Qualora il mezzadro o il colono parziario non accetti di eseguire le opere connesse al piano di trasformazione aziendale, o, qualora accetti, non le esegua nel termine a lui assegnato, l'Ente di sviluppo ha la facoltà di eseguire, in tutto o in parte, in luogo e per conto del conducente, le opere previste dal piano stesso.

Art. 19.

L'obbligo di eseguire le opere connesse all'attuazione dei piani aziendali di trasformazione, di cui agli articoli precedenti, è sospeso qualora il concedente, nel termine di due anni dalla notifica di cui all'articolo 15, abbia trasferito al mezzadro o al colono parziario il fondo, cui l'obbligo si riferisce, mediante contratto di compra-ven-

dita, regolarmente trascritto ed interamente eseguito, purchè non si tratti di vendita sottoposta a condizione risolutiva non ancora verificata o di vendita con patto di riscatto, ovvero gravi sul fondo ipoteca a favore del venditore per una somma superiore al 75 per cento del prezzo.

L'obbligo si intende, altresì, sospeso qualora entro lo stesso termine di due anni, il concedente abbia stipulato col mezzadro o col colono parziario un contratto di enfiteusi trentennale, con facoltà di affrancazione ai sensi dell'articolo 971 del Codice civile, regolarmente trascritto e purchè non sottoposto a condizione.

Il mezzadro e il colono parziario, nel caso di alienazione del fondo da parte del conducente, hanno diritto di essere preferiti, a parità di condizioni, nei confronti di altri contraenti.

A tal fine il conducente è tenuto a comunicare al mezzadro o al colono parziario le condizioni essenziali del contratto di compravendita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il mezzadro e il colono parziario dovrà comunicare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del concedente, la sua intenzione di avvalersi del diritto di prelazione alle condizioni indicate dal concedente stesso, accompagnando l'accettazione col versamento di un decimo del prezzo stesso.

Nel caso di risposta negativa o di silenzio dell'interessato, il concedente può procedere alla vendita, senza essere tenuto a rinnovare la comunicazione di cui al comma precedente.

In caso di violazione dell'obbligo, di cui al quarto comma, il mezzadro o il colono parziario, può, entro il termine di un anno dalla trascrizione dell'atto di vendita, riscattare il fondo dall'acquirente e dai successivi aventi causa.

Art. 20.

Il mezzadro e il colono parziario che abbiano eseguito in luogo e per conto del concedente le opere connesse all'attuazione dei piani di trasformazione aziendale, ai sensi

del primo comma dell'articolo 17, acquistano un credito nei confronti del concedente stesso relativamente alle spese sostenute, comprensivo anche del costo del lavoro, nonchè alle somme anticipate per l'esecuzione totale o parziale di tali opere.

Essi hanno altresì, diritto ad un equo compenso per la determinazione del quale dovrà tenersi conto dell'incremento e dei miglioramenti eseguiti. Tale compenso sarà stabilito nel suo ammontare dalle parti e, in caso di disaccordo, dalle commissioni arbitrali, di cui all'articolo 22.

Non può essere, inoltre, disdettato il contratto di mezzadria o di colonia parziaria per un periodo di tempo, da stabilirsi dalle parti e, in caso di disaccordo, dalle commissioni arbitrali di cui all'articolo 22, tale da consentire al mezzadro o al colono parziario di godere i vantaggi e i frutti derivanti dalle opere di trasformazione e di miglioramento eseguito in luogo e per conto del concedente.

Il credito del mezzadro o del colono parziario è assistito da privilegio sul fondo, che prende grado immediatamente dopo l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali, ai sensi dell'articolo seguente. Esso è, inoltre, privilegiato ai sensi dell'articolo 2765 del Codice civile.

L'Ente di sviluppo si costituirà, inoltre, fideiussore dei debiti del concedente nei confronti del mezzadro e del colono parziario, di cui al primo comma, per gli effetti e ai sensi dell'articolo 1932 e seguenti del Codice civile.

Art. 21.

Nel caso in cui l'Ente di sviluppo esegua in tutto o in parte le opere connesse all'attuazione dei piani di trasformazione aziendale, ai sensi dell'articolo 16, acquista un credito nei confronti del concedente relativamente alle spese sostenute e alle somme anticipate per l'esecuzione totale o parziale di tali opere.

Detto credito è assistito da privilegio, sul fondo, che prende grado immediatamente dopo l'imposta fondiaria e le relative sovraimposte provinciali e comunali. Il privilegio

però non ha effetto se l'Ente non abbia provveduto a trascrivere, nei trenta giorni dalla sua data, la delibera di approvazione delle opere di miglioramento e di trasformazione agraria e fondiaria concernenti il fondo.

La trascrizione è eseguita in nome e per conto del proprietario iscritto nel catasto, il quale abbia il possesso dell'immobile in base ad un titolo debitamente trascritto, ed ha efficacia, ai fini del privilegio di cui al comma precedente, contro chiunque sia il proprietario al momento in cui è eseguita la trascrizione.

L'Ente di sviluppo ha facoltà di iscrivere ipoteca legale per i crediti indicati nel predetto secondo comma, salvo restando il privilegio ivi previsto.

La trascrizione è fatta presso la conservatoria delle ipoteche nella cui circoscrizione ricade l'immobile.

Art. 22.

Per la determinazione del compenso, di cui al secondo comma dell'articolo 18, e del periodo di durata del contratto di mezzadria o di colonia parziaria, per gli effetti e ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, verrà istituita in ogni provincia, ricadente nelle zone determinate ai sensi del secondo comma dell'articolo 7, una Commissione arbitrale, composta dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui designato, che la presiede, da tre rappresentanti dei concedenti e da tre rappresentanti dei mezzadri e coloni parziari, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali. La Commissione sarà integrata, inoltre, da uno o due esperti in materie agrarie.

Art. 23.

Contro le decisioni della Commissione arbitrale provinciale, di cui all'articolo precedente, è ammesso ricorso ad una Commissione arbitrale regionale, che verrà costituita in ogni regione e sarà composta dal presidente della Corte d'appello del capoluogo della regione o da un magistrato della stessa Corte, che la presiede, da tre rappresen-

tanti dei concedenti e da tre rappresentanti dei mezzadri e dei coloni parziari, designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali. Della Commissione faranno parte uno o più esperti in materie agrarie.

Le modalità di nomina dei componenti delle commissioni arbitrali provinciali o regionali nonché il funzionamento delle stesse saranno regolati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 24.

I concedenti, che non abbiano adempiuto in tutto o in parte, all'obbligo di cui all'articolo 15, sono tenuti in ogni caso al pagamento nei confronti dell'Ente di sviluppo di una somma di denaro da determinarsi in relazione all'entità e alla gravità delle inadempienze.

La determinazione dell'ammontare di tale somma è affidata alla Commissione arbitrale regionale, di cui all'articolo precedente.

Art. 25.

In caso di vendita dei fondi, comunque pervenuti in proprietà degli Enti di sviluppo, saranno preferiti a parità di condizioni rispetto ad altri contraenti, i mezzadri e i coloni parziari. Si applicano in tal caso le norme di cui al quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 19.

Art. 26.

La Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina sarà autorizzata a concedere mutui, fino all'ammontare totale del prezzo di compravendita, ai mezzadri e ai coloni parziari che acquistino terreni sia per la formazione di imprese economicamente efficienti, sia per l'arrotondamento di unità troppo piccole. Tali mutui saranno rimborsabili in quaranta giorni ad un saggio di interesse non superiore all'uno per cento.

Allo stesso saggio di interesse e con un periodo di ammortamento non superiore ai

dieci anni sarà autorizzata la concessione di mutui per l'acquisto di capitali di esercizio.

CAPO III.

LAZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO NELLE ZONE AGRICOLE ABBANDONATE

Art. 27.

Gli Enti di sviluppo, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che operano in zone prevalentemente collinari o montagnose caratterizzate dall'esodo della popolazione agricola e dall'abbandono dei fondi, con grave pregiudizio, oltre che per gli ordinamenti culturali esistenti, per la stessa conservazione del suolo e del regime fondiario, provvederanno a redigere piani generali di intervento intesi a promuovere la ricomposizione fondiaria, la riconversione degli ordinamenti agricoli, le trasformazioni e i miglioramenti fondiari e le sistemazioni agrario-forestali.

Le zone, di cui al comma precedente, saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le Amministrazioni regionali, ove queste siano costituite. Tali zone, siano o non siano già classificate, come comprensori di bonifica, sono classificate ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensori di bonifica di 1^a categoria.

I piani, di cui al primo comma, saranno approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che vi potrà apportare modifiche e integrazioni.

Art. 28.

Per l'esecuzione dei programmi di ricomposizione fondiaria, nelle zone determinate ai sensi del secondo comma dell'articolo 27, l'Ente di sviluppo assumerà i compiti attribuiti ai Consorzi di bonifica dalle disposizioni del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215

Art. 29.

Nelle zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente, gli Enti di sviluppo che abbiano redatto piani di riconversione degli ordinamenti agricoli di trasformazione agraria e di miglioramento fondiario, potranno, nel caso in cui nè il concedente nè il mezzadro o il colono parziario intendano provvedere agli obblighi previsti dai suddetti piani, proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'esproprio degli immobili in favore degli Enti stessi.

Art. 30.

I terreni espropriati, ai sensi dell'articolo precedente, potranno essere ceduti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, qualora essi siano atti, per dimensioni e caratteristiche ambientali, a costituire unità territoriali suscettibili di utilizzazione silvo-pastorale.

Per la sistemazione e la gestione dei terreni, di cui al comma precedente, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali eserciterà i compiti e le funzioni di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 31.

Nel caso in cui i terreni espropriati non siano atti, per dimensioni o caratteristiche ambientali, a costituire unità territoriali suscettibili di utilizzazione silvo-pastorale, potranno essere ceduti a coltivatori diretti, singoli od associati, a mezzadri, a coloni parziari o ad altri lavoratori agricoli, che ne facciano richiesta.

Agli atti di compravendita, di cui al precedente comma, si applicano i benefici previsti dall'articolo 24.

Art. 32.

Le espropriazioni di cui all'articolo 27 sono effettuate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai termini del-

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 42 del testo delle norme sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e con la procedura prevista dalla legge 25 giugno 1865, numero 2339. Tali espropriazioni sono dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della predetta legge.

Art. 33.

L'indennità per i terreni espropriati è determinata mediante moltiplicazione del reddito imponibile dominicale riferito al 1° gen-

naio 1943 per un coefficiente fisso da stabilirsi per ogni zona agraria sentita la Commissione censuaria centrale.

L'indennità di espropriazione è corrisposta in titoli di Stato ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1959, n. 841 e successive disposizioni integrative.

Art. 34.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore Milillo ed altri:

« Istituzione degli Enti regionali di sviluppo » (769)

TITOLO I.

SUGLI ENTI REGIONALI
DI SVILUPPO AGRICOLO

Art. 1.

In ciascuna delle Regioni del territorio nazionale, previste dall'articolo 131 della Costituzione, sono istituiti, con sede nel capoluogo di Regione, Enti regionali di sviluppo agricolo, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, ripartiti in sezioni provinciali, di zone agrarie e di comune.

Art. 2.

Gli Enti di sviluppo agricolo promuovono, nell'ambito della Regione, lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse, il passaggio graduale della terra in proprietà ai contadini e ai lavoratori agricoli. In particolare gli Enti di sviluppo agricolo cureranno l'estensione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice contadina e delle sue for-

me associative, la valorizzazione del lavoro agricolo in tutte le sue forme, il rifornimento continuativo dei mercati cittadini con prodotti agricoli a basso costo e di qualità garantita. Gli Enti di sviluppo agricolo assolveranno a questi compiti mediante opportuni interventi nelle strutture fondiarie, agrarie e di mercato.

Art. 3.

Ai fini dell'articolo 2 gli Enti di sviluppo agricolo devono:

a) elaborare programmi regionali e zonal di sviluppo agricolo;

b) promuovere l'esproprio per pubblico interesse, la migliore distribuzione della proprietà fondiaria non coltivatrice, la conseguente formazione di nuove proprietà coltivatrici, in particolare attraverso la liquidazione dei contratti parziari e di affitto a coltivatore diretto, favorendo nel contempo la costituzione di forme associative di contadini e di lavoratori agricoli per l'esercizio dell'attività agricola;

c) elaborare piani generali di bonifica e di trasformazione fondiaria ed agraria regionali e zonali, imponendo alla proprietà e all'impresa non diretto-coltivatrice obblighi di trasformazione e di miglioramento, da eseguirsi su comune iniziativa con i lavoratori insediati nel fondo, promuovendo azione di esproprio nei confronti dei proprietari e imprenditori inadempienti; favorendo programmi di ricomposizione fondiaria, da raggiungersi attraverso forme associate e assistite;

d) eseguire interventi particolari nei terreni abbandonati o a rilevante esodo rurale, attraverso piani di miglioramento e di trasformazione con conseguente esproprio ed assegnazione ad aziende silvo-pastorali da affidare a cooperative o ad aziende comunali;

e) assegnare e distribuire tutti i finanziamenti statali e regionali secondo le finalità di cui all'articolo 2 nell'ambito dei programmi di sviluppo;

f) riordinare le utenze irrigue esistenti, ai fini di una più equa distribuzione delle acque ad uso agricolo, promuovendo accordi tra gli utenti, revocche e nuove concessioni;

g) promuovere e disciplinare le attività di raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti e le attività di mercato, favorendo le iniziative consortili e cooperative contadine anche sul piano interregionale;

h) attuare, per quanto non sia in contrasto con la presente legge, i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Art. 4.

Organi dell'Ente regionale di sviluppo sono:

il Presidente;

il Consiglio di amministrazione, composto da 21 membri, che eleggono tra di essi il presidente;

il Collegio dei sindaci, composto da cinque componenti, di cui tre in rappresen-

tanza rispettivamente dei Ministeri della agricoltura e delle foreste, del lavoro e del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione e i sindaci non di rappresentanza ministeriale sono eletti dal Consiglio della Regione, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Essi durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati.

Art. 5.

In ciascuna delle Regioni a statuto ordinario è costituita, sino all'entrata in vigore della legge istitutiva delle Regioni, una Giunta regionale per l'agricoltura composta da cinque delegati eletti da ciascun Consiglio provinciale, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

La Giunta regionale per l'agricoltura è presieduta di diritto dal Presidente del Consiglio provinciale del capoluogo della regione, che la convoca. La Giunta ha il compito di eleggere i componenti degli organi collegiali degli Enti di sviluppo agricolo e svolge gli altri compiti affidati dalla presente legge ai Consigli regionali.

Art. 6.

Il Consiglio della Regione, o, fino alla sua costituzione, la Giunta prevista dall'articolo 5 della presente legge:

a) vigila sul funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo agricolo;

b) ne approva il regolamento;

c) ne elegge gli organi responsabili, a norma dell'articolo 4;

d) ne approva i programmi regionali, le proposte di esproprio per pubblico interesse e le proposte di revoca delle utenze irrigue;

e) ne approva i bilanci;

f) emana ogni altra norma, avente carattere obbligatorio per l'Ente di sviluppo agricolo;

g) svolge tutte le attività spettanti in caso di vigilanza e di tutela.

Art. 7.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo si articola in Comitati provinciali, di zona e comunali, la cui competenza territoriale, composizione e attività di esercizio è determinata dal regolamento disposto dal Consiglio di amministrazione. L'Ente regionale di sviluppo può avvalersi, per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, dell'opera delle provincie e dei comuni.

Art. 8.

L'Ente regionale di sviluppo e le sue sezioni periferiche nello svolgimento delle attività eccedenti l'ordinaria amministrazione devono promuovere la consultazione, in riunioni congiunte, delle seguenti organizzazioni sindacali e cooperative:

- 1) Confederazione generale italiana del lavoro;
- 2) Confederazione italiana sindacati lavoratori;
- 3) Unione italiana del lavoro;
- 4) Confederazione nazionale coltivatori diretti;
- 5) Alleanza nazionale dei contadini;
- 6) Lega nazionale delle cooperative;
- 7) Confederazione nazionale delle cooperative;
- 8) Associazione generale cooperative italiane;
- 9) Confederazione generale italiana dell'agricoltura;
- 10) Confederazione generale dell'industria italiana;
- 11) Confederazione generale italiana del commercio.

Art. 9.

Tutte le attività pubblicitiche, esercitate da Enti, comunque denominati, ivi compresi i Consorzi di bonifica, i Consorzi di miglioramento fondiario, i Consorzi agrari e la loro Federazione, sono esercitate, a partire dall'entrata in vigore della presente leg-

ge e limitatamente al proprio ambito territoriale, dall'Ente regionale di sviluppo.

I locali, gli uffici e le attrezzature relative all'esercizio dell'attività, di cui al comma che precede, sono ceduti in uso gratuito all'Ente regionale, fino all'emanazione di una legge che disponga definitivamente dei rapporti patrimoniali.

Art. 10.

Gli Enti regionali di sviluppo possono altresì imporre agli Enti di cui all'articolo 9, vincoli e obblighi temporanei, e assumere in uso la gestione diretta o indiretta delle attrezzature di loro pertinenza, o sostituirsi agli Enti predetti nell'esercizio di determinate attività, relativamente ai beni estranei all'attività pubblicitica, nei modi e nelle forme previste dalla presente legge.

Art. 11.

Gli esistenti Enti di sviluppo agricolo, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono assorbiti dagli Enti regionali di sviluppo e costituiti in sezioni speciali degli Enti stessi. Alle sezioni speciali, costituite a norma del comma che precede, restano affidati i compiti di cui alle originarie leggi istitutive, e si applicano, per quanto riguarda la nomina del Consiglio di amministrazione, le vigenti leggi.

Il personale dipendente resta di diritto alle dipendenze dell'Ente regionale di sviluppo, che lo immette, con grado e qualifica non inferiori, nel proprio organico.

Ove gli Enti soppressi abbiano competenza interregionale, sarà operata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la ripartizione a base regionale ad ogni effetto.

Art. 12.

Per tutte le attività e competenze attribuite dalla presente legge agli Enti regionali di sviluppo agricolo, per le quali la

legge dispone vigilanza e approvazioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il potere tutorio previsto dalle leggi è di competenza del Comitato regionale per l'agricoltura, istituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

A tali fini, tutti coloro che fanno parte del Comitato hanno diritto di voto.

Art. 13.

Le attività di carattere economico e la gestione delle attrezzature comunque di pertinenza dell'Ente regionale di sviluppo sono di regola affidate a cooperative, a consorzi o ad altre forme di associazione di contadini e lavoratori agricoli, sulla base di disciplinari diretti ad attuare e ad assicurare le finalità previste dalla presente legge.

TITOLO II.

SULL'ASSETTO FONDIARIO

Art. 14.

Agli espropri previsti dalla presente legge si applicano le norme del titolo III del regolamento legislativo sull'Opera nazionale dei combattenti, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, con le modifiche che seguono.

Il primo comma dell'articolo 16 di detto Regolamento legislativo è soppresso.

Le conseguenti assegnazioni sono fatte in favore di lavoratori agricoli singoli o associati, secondo le norme per la formazione della proprietà contadina.

Art. 15.

Le proposte di espropriazione, di revoca delle concessioni irrigue e ogni altra proposta relativa ai diritti privati legalmente costituiti, predisposta dall'Ente di sviluppo, sono soggette all'approvazione prevista

dall'articolo 6, lettera *d*), e successivamente vengono esaminate da una Commissione nazionale composta di tre senatori e tre deputati, eletti dalle rispettive Camere, presieduta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da persona da lui delegata.

Il Governo su parere di detta Commissione, provvede, entro tre mesi dall'emissione di ciascun parere, con decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 16.

I terreni espropriati a norma dell'articolo 15 vengono assegnati in proprietà ai lavoratori insediati sul fondo con un contratto agrario di mezzadria, di affitto, di colonia e di compartecipazione ai salariati e braccianti aventi rapporti di lavoro continuativo.

Ove il diritto di preferenza non venga esercitato entro tre mesi, l'assegnazione in proprietà viene fatta in favore di altri lavoratori, secondo le norme legislative sulla formazione della proprietà contadina.

Art. 17.

Ai mezzadri, fittuari, coloni, compartecipanti ed agli altri lavoratori agricoli che acquistino o abbiano in assegnazione terra nella forma singola, familiare o cooperativa da essi prescelta, vengono concessi mutui, sino al valore dell'intero prezzo, della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'1 per cento per i beni immobili, e di anni 10, con lo stesso interesse, per le scorte vive e morte di dotazione. Sul fondo acquistato o assegnato grava mutuo ipotecario sino all'estinzione del debito.

Art. 18.

Agli acquisti e alle assegnazioni di cui all'articolo 12 della presente legge sono estese le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

A ciascun Ente di sviluppo agricolo viene assegnato un fondo patrimoniale di avviamento di un miliardo di lire. Viene inoltre assegnato, per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge, un fondo di cinquecento milioni di lire per ciascun Ente di sviluppo, per un primo svolgimento dei suoi compiti di istituto.

Art. 20.

Alla spesa prevista dall'articolo 19 si fa fronte mediante iscrizione nel bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a partire dall'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

Il Governo è delegato ad emanare norme di attuazione della presente legge, previo parere di una Commissione parlamentare composta di cinque deputati e cinque senatori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri:

« Istituzione degli Enti regionali di sviluppo » (771)

TITOLO I.

SU GLI ENTI REGIONALI DI SVILUPPO AGRICOLO

Art. 1.

In ciascuna delle Regioni del territorio nazionale, previste dall'articolo 131 della Costituzione, sono istituiti, con sede nel capoluogo di Regione, Enti regionali di sviluppo agricolo, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, ripartiti in sezioni provinciali, di zone agrarie e di comune.

Art. 2.

Gli Enti di sviluppo agricolo promuovono, nell'ambito della Regione, lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse, il passaggio graduale della terra in proprietà ai contadini e ai lavoratori agricoli. In partico-

lare gli Enti di sviluppo agricolo cureranno l'estensione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice contadina e delle sue forme associative, la valorizzazione del lavoro agricolo in tutte le sue forme, il rifornimento continuativo dei mercati cittadini con prodotti agricoli a basso costo e di qualità garantita. Gli Enti di sviluppo agricolo assolveranno a questi compiti mediante opportuni interventi nelle strutture fondiarie, agrarie e di mercato.

Art. 3.

Ai fini dell'articolo 2 gli Enti di sviluppo agricolo devono:

- a) elaborare programmi regionali e zonal di sviluppo agricolo;
- b) promuovere l'esproprio per pubblico interesse, la migliore distribuzione della proprietà fondiaria non coltivatrice, la conseguente formazione di nuove proprietà coltivate, in particolare attraverso la liquida-

zione dei contratti parziali e di affitto a coltivatore diretto, favorendo nel contempo la costituzione di forme associative di contadini e di lavoratori agricoli per l'esercizio della attività agricola;

c) elaborare piani generali di bonifica e di trasformazione fondiaria ed agraria regionali e zonali, imponendo alla proprietà e all'impresa non diretto-coltivatrice obblighi di trasformazione e di miglioramento, da eseguirsi su comune iniziativa con i lavoratori insediati nel fondo, promuovendo azione di esproprio nei confronti dei proprietari e imprenditori inadempienti; favorendo programmi di ricomposizione fondiaria, da raggiungersi attraverso forme associate e assistite;

d) eseguire interventi particolari nei terreni abbandonati o a rilevante esodo rurale, attraverso piani di miglioramento e di trasformazione con conseguente esproprio ed assegnazione ad aziende silvo-pastorali da affidare a cooperative o ad aziende comunali;

e) assegnare e distribuire tutti i finanziamenti statali e regionali secondo le finalità di cui all'articolo 2 nell'ambito dei programmi di sviluppo;

f) riordinare le utenze irrigue esistenti, ai fini di una più equa distribuzione delle acque ad uso agricolo, promuovendo accordi tra gli utenti, revocando e nuove concessioni;

g) promuovere e disciplinare le attività di raccolta, conservazione e trasformazione dei prodotti, le attività di mercato, favorendo le iniziative consortili e cooperativistiche contadine anche sul piano interregionale;

h) attuare, per quanto non sia in contrasto con la presente legge, i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Art. 4.

Organi dell'Ente regionale di sviluppo sono:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione, composto di 21 membri, che eleggono tra di essi il presidente;

il Collegio dei sindaci, composto di cinque componenti, di cui tre in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione e i sindaci non di rappresentanza ministeriale sono eletti dal Consiglio della Regione, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Essi durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati.

Art. 5.

In ciascuna delle Regioni a statuto ordinario è costituita, sino all'entrata in vigore della legge istitutiva delle Regioni, una Giunta regionale per l'agricoltura composta da 5 delegati eletti da ciascun Consiglio provinciale, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

La Giunta regionale per l'agricoltura è presieduta di diritto dal presidente del Consiglio provinciale del capoluogo della regione, che la convoca. La Giunta ha il compito di eleggere i componenti degli organi collegiali degli Enti di sviluppo agricolo e svolge gli altri compiti affidati dalla presente legge ai Consigli regionali.

Art. 6.

Il Consiglio della Regione, o, fino alla sua costituzione, la Giunta prevista dall'articolo 5 della presente legge:

a) vigila sul funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo agricolo;

b) ne approva il regolamento;

c) ne elegge gli organi responsabili, a norma dell'articolo 4;

d) ne approva i programmi regionali, le proposte di esproprio per pubblico interesse e le proposte di revoca delle utenze irrigue;

e) ne approva i bilanci;

f) emana ogni altra norma, avente carattere obbligatorio per l'Ente di sviluppo agricolo;

g) svolge tutte le attività spettanti in caso di vigilanza e di tutela.

Art. 7.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo si articola in Comitati provinciali, di zona e comunali, la cui competenza territoriale, composizione e attività di esercizio è determinata dal regolamento disposto dal Consiglio di amministrazione. L'Ente regionale di sviluppo può avvalersi, per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, dell'opera delle province e dei comuni.

Art. 8.

L'Ente regionale di sviluppo, e le sue sezioni periferiche nello svolgimento delle attività eccedenti l'ordinaria amministrazione, devono promuovere la consultazione, in riunioni congiunte, delle seguenti organizzazioni sindacali e cooperative:

- 1) Confederazione generale italiana del lavoro;
- 2) Confederazione italiana sindacati lavoratori;
- 3) Unione italiana del lavoro;
- 4) Confederazione nazionale coltivatori diretti;
- 5) Alleanza nazionale dei contadini;
- 6) Lega nazionale delle cooperative;
- 7) Confederazione nazionale delle cooperative;
- 8) Associazione generale cooperative italiane;
- 9) Confederazione generale italiana dell'agricoltura;
- 10) Confederazione generale dell'industria italiana;
- 11) Confederazione generale italiana del commercio.

Art. 9.

Tutte le attività pubblicistiche, esercitate da Enti, comunque denominati, ivi compresi i Consorzi di bonifica, i Consorzi di miglioramento fondiario, i Consorzi agrari e la loro Federazione, sono esercitate, a partire dall'entrata in vigore della presente legge e limitatamente al proprio ambito territoriale, dall'Ente regionale di sviluppo.

I locali, gli uffici e le attrezzature relative all'esercizio delle attività, di cui al comma che precede, sono ceduti in uso gratuito all'Ente regionale, sino alla emanazione di una legge che disponga definitivamente dei rapporti patrimoniali.

Art. 10.

Gli Enti regionali di sviluppo possono altresì imporre agli Enti di cui all'articolo 9, vincoli e obblighi temporanei, e assumere in uso la gestione diretta o indiretta delle attrezzature di loro pertinenza, o sostituirsi agli Enti predetti nell'esercizio di determinate attività, relativamente ai beni estranei all'attività pubblicistica, nei modi e nelle forme previste dalla presente legge.

Art. 11.

Gli esistenti Enti di sviluppo agricolo, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono assorbiti dagli Enti regionali di sviluppo e costituiti in sezioni speciali degli Enti stessi. Alle sezioni speciali, costituite a norma del comma che precede, restano affidati i compiti di cui alle originarie leggi istitutive, e si applicano, per quanto riguarda la nomina del Consiglio di amministrazione, le leggi vigenti.

Il personale dipendente resta di diritto alle dipendenze dell'Ente regionale di sviluppo, che lo immette, con grado e qualifica non inferiori, nel proprio organico.

Ove gli Enti soppressi abbiano competenza interregionale, sarà operata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle

foreste, la ripartizione a base regionale ad ogni effetto.

Art. 12.

Per tutte le attività e le competenze attribuite dalla presente legge agli Enti regionali di sviluppo agricolo, per le quali la legge dispone vigilanza e approvazioni del Ministro dell'agricoltura e foreste, il potere tutorio previsto dalle leggi è di competenza del Comitato regionale per l'agricoltura, istituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 987.

A tali fini, tutti coloro che fanno parte del comitato hanno diritto di voto.

Art. 13.

Le attività di carattere economico e la gestione delle attrezzature comunque di pertinenza dell'Ente regionale di sviluppo sono di regola affidate a cooperative, a consorzi o ad altre forme di associazione di contadini e lavoratori agricoli, sulla base di disciplinari diretti ad attuare ed a assicurare le finalità previste dalla presente legge.

TITOLO II.

SULL'ASSETTO FONDIARIO

Art. 14.

Agli espropri previsti dalla presente legge si applicano le norme del titolo III del regolamento legislativo sull'Opera nazionale dei combattenti, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, con le modifiche che seguono.

Il primo comma dell'articolo 16 di detto Regolamento legislativo è soppresso.

Le conseguenti assegnazioni sono fatte in favore di lavoratori agricoli singoli o asso-

ciati, secondo le norme per la formazione della proprietà contadina.

Art. 15.

Le proposte di espropriazione, di revoca delle concessioni irrigue, e ogni altra proposta relativa ai diritti privati legalmente costituiti, predisposta dall'Ente di sviluppo, sono soggette all'approvazione prevista dall'articolo 6, lettera *d*), e successivamente vengono esaminate da una Commissione nazionale composta di tre senatori e di tre deputati, eletti dalle rispettive Camere, presieduta dal Ministro per l'agricoltura e foreste o da persona da lui delegata.

Il Governo su parere di detta Commissione, provvede, entro tre mesi dall'emissione di ciascun parere, con decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 16.

I terreni espropriati a norma dell'articolo 15 vengono assegnati in proprietà ai lavoratori insediati sul fondo con un contratto agrario di mezzadria, di affitto, di colonia e di compartecipazione e ai salariati e braccianti aventi rapporti di lavoro continuativo.

Ove il diritto di preferenza non venga esercitato entro tre mesi, l'assegnazione in proprietà viene fatta in favore di altri lavoratori, secondo le norme legislative sulla formazione della proprietà contadina.

Art. 17.

Ai mezzadri, fittuari, coloni, compartecipanti e agli altri lavoratori agricoli che acquistino o abbiano in assegnazione terra nella forma singola, familiare o cooperativa da essi prescelta, vengono concessi mutui, sino al valore dell'intero prezzo, della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'1 per cento per i beni immobili, e di anni 10, con lo stesso interesse, per le scorte vive e morte di dotazione. Sul fondo acquistato o

assegnato grava mutuo ipotecario sino all'estinzione del debito.

Art. 18.

Agli acquisti e alle assegnazioni di cui all'articolo 12 della presente legge sono estese le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 19.

Qualora il proprietario intenda vendere il fondo o concederlo in enfiteusi, ai lavoratori o ai coltivatori del fondo, singoli o associati, compete il diritto di prelazione, che si esercita secondo le norme previste dall'articolo 732 del Codice civile.

Il diritto di prelazione a favore dei lavoratori e dei coltivatori del fondo, singoli o associati, compete altresì nel caso di esproprio del fondo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il termine di due mesi previsto per l'esercizio del diritto di prelazione è interrotto dalla richiesta di finanziamento, presentata nel termine stesso, in applicazione delle leggi per lo sviluppo e formazione della piccola proprietà contadina, sino alla decisione finale sulla domanda stessa.

TITOLO III.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

A ciascun Ente di sviluppo agricolo viene assegnato un fondo patrimoniale di avviamento di un miliardo di lire. Viene inoltre assegnato, per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge, un fondo di cinquecento milioni di lire per ciascun Ente di sviluppo, per un primo svolgimento dei suoi compiti di istituto.

Art. 21.

Alla spesa prevista dall'articolo 20 si fa fronte mediante iscrizione nel bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura e foreste, a partire dall'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Il Governo è delegato ad emanare norme di attuazione della presente legge, previo parere di una Commissione parlamentare composta di cinque deputati e di cinque senatori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.